



Tribunale Ordinario di Ivrea

Sezione Civile - Fallimentare

R.G. OCC. 10/2021

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,

sciogliendo la riserva assunta all'esito della udienza del 15.03.2022;

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da LOPEZ Nakia Cristina (C.F. LPZNCR80D61E379S) nata a Ivrea (TO), il 21 aprile 1980 e RAPETTI Gabriele (C.F. RPTGRL76M28C665E) nato a Chivasso (TO), il 28 agosto 1976 entrambi residenti in Cavagnolo (TO), località Cà d'Ostino, via Genevrea, 27, rappresentati e difesi dall'Avv. Giada Emanuela De Leo;

rilevato che nessuno dei creditori (numericamente limitati a 3), ritualmente notiziati della procedura, ha formulato osservazioni/contestazioni alla proposta di piano;

OSSERVA

Il piano del consumatore prospettato dagli istanti si fonda in buona sostanza sulle seguenti obbligazioni verso i creditori concorsuali:

- a) impegno al versamento di euro 30.000,00 all'omologa del Piano, a favore della procedura, da destinare al pagamento del creditore ipotecario Maggese s.r.l.;
- b) sospensione dei pagamenti (moratoria) per il periodo di un anno dall'omologazione ai sensi dell'art. 8, c. 4 l. 3/2012;
- c) impegno al versamento di euro 10.000,00 al termine del periodo di moratoria;
- d) versamento di n. 72 rate mensili di euro 500,00 cadauna da destinare al pagamento del creditore Maggese s.r.l.;
- e) impegno al versamento di euro 450,00 a Fiditalia s.r.l. a saldo e stralcio del debito residuo di euro 1.617,08;

per un valore complessivo dell'attivo messo a disposizione dei creditori pari ad euro 76.000,00, oltre al pagamento integrale delle spese prededuttive, relative al compenso del legale e del professionista OCC entro un anno dalla omologa.

Il passivo risulta invece ammontante a complessivi euro 214.179,72 (pari all'ammontare esposto a pag. 6 del ricorso, oltre euro 20,05 vantati da Agenzia Entrate Riscossione S.p.a., credito avente natura privilegiata, si osserva).

Esso è rappresentato per la maggior parte (euro 211 mila circa) dal residuo credito di natura ipotecaria e derivante da mutuo vantato oggi da Maggese s.r.l., e per il residuo da modesti importi di natura chirografaria.

Risulta agli atti una perizia di stima, non oggetto di censura nemmeno da parte del creditore ipotecario, che ha valorizzato in euro 83 mila il valore del bene immobile di proprietà dei ricorrenti, il quale costituisce l'unico asset di rilievo ai fini del soddisfacimento dei creditori, tenuto conto delle somme necessarie per il sostentamento del nucleo familiare degli istanti (che assorbono pressochè totalmente le entrate derivanti dalla occupazione lavorativa del ricorrente Rapetti) e della sostanziale incapacienza degli ulteriori beni esposti nella proposta (due automobili e beni mobili vari costituenti l'arredamento della abitazione).

Sussistono i presupposti per omologare il piano del consumatore proposto.

L'indebitamento trova la sua principale origine in un momento storico in cui il nucleo familiare, oggi composto dai ricorrenti e da figlia infante, era perfettamente in grado di onorare l'esposizione debitoria, tanto da avere superato la verifica del merito creditizio dell'istituto di credito che ha concesso il mutuo ipotecario nei confronti della ricorrente Lopez (già dipendente fino al 2008 della medesima banca).

La incapacità restitutoria dei ricorrenti trova fondamento e causa nella intervenuta perdita del posto di lavoro da parte della ricorrente Lopez e nella successiva difficoltà di reperire altra occupazione, e dunque in una condizione esogena ed imprevista, non imputabile ai ricorrenti.

Non risultano atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni. Né vi sono contenziosi pendenti di natura fiscale o contributiva.

Il piano si appalesa idoneo a determinare l'integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili, un considerevole pagamento in favore del creditore ipotecario (euro 76 mila, di cui 30 mila euro al momento della omologa del piano, euro 10 mila al decorrere di un anno dalla omologa e la restante somma in 72 rate da 500 euro l'una), nonché un pagamento solo parziale dei residui creditori chirografari, oltre, si aggiunge, l'integrale versamento in favore del residuo credito di Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (del trascurabile ammontare di euro 20,05), in quanto di natura privilegiata.

Il piano risulta pertanto idoneo ad assicurare il "miglior soddisfacimento" dei creditori, in specie di quello ipotecario, che, a fronte di un immobile di ipotetico valore (non oggetto di contestazioni) di euro 83 mila, riceverà la complessiva somma di euro 76 mila.

Considerato pertanto che sussistono altresì i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 3/2012 e che è rimasto incontestato, oltre che desumibile dalle indicazioni contenute nella relazione del professionista OCC, che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la

ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero colposamente determinato il proprio indebitamento, il piano del consumatore va omologato.

P.Q.M.

1) omologa il piano del consumatore proposto da LOPEZ Nakia Cristina (C.F. LPZNCR80D61E379S) nata a Ivrea (TO), il 21 aprile 1980 e RAPETTI Gabriele (C.F. RPTGRL76M28C665E) nato a Chivasso (TO), il 28 agosto 1976 entrambi residenti in Cavagnolo (TO), località Cà d'Ostino, via Genevrea, 27;

2) visto l'art. 8 IV co. L. 3/2012, dispone la moratoria di un anno dei crediti muniti di diritti di poeriorità;

3) conferma quale gestore della crisi l'OCC Dott. Salvatore Bellassai;

4) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto, nella sua integralità, sul sito internet del Tribunale di Ivrea, a spese e cura dei ricorrenti.

Si comunichi.

Ivrea, 16 marzo 2022

Il Giudice Delegato

Dott. Alessandro Petronzi